



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Prot. MPI.AOOSPSS.REG.UFF.N. 10320

Sassari, 18/10/2012

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 92 del 12/10/2011, con il quale sono impartite le disposizioni relative alla formazione degli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2011/12;

VISTA la domanda di inclusione in tali elenchi presentata, il giorno 11 novembre 2011, dal sig. Casu Marco Antonio (n. 23.12.1975);

VISTO il proprio atto nr. 16930 del 15.12.2011, di diffusione dei citati elenchi prioritari per l'a.s. 2011/12 ove l'aspirante è stato inserito al posto n. 16 per il profilo di assistente tecnico e al posto n. 203 per il profilo di collaboratore scolastico;

ATTESO che, con la citata domanda e dalla dichiarazione sottoscritta dal Dirigente scolastico (di cui al punto 2 della domanda medesima) è emerso che il sig. Casu risultava aver prestato i seguenti servizi con distinti contratti:
a.s. 2008/09 per un totale di gg. 281;
dal 12/9/2008 al 20/2/2009 assistente tecnico presso l'IIS "Amsicora" di Olbia,
dal 4/3/2009 al 30/6/2009 assistente tecnico presso l'IIS "Amsicora" di Olbia,

ACCERTATO, peraltro, che il Sig. Casu Antonio ha prestato anche il seguente servizio per l'a.s. 2008/09: *dal 21/2/2009 al 3/3/2009 assistente tecnico presso l'IPSAR di Arzachena,* come è risultato da successive verifiche d'ufficio condotte al momento della presentazione da parte del medesimo della domanda di aggiornamento e di successivo reclamo per la propria posizione nelle graduatorie permanenti (compilate ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs 297/94 ed ai sensi D.D.R. U.S.R. Sardegna n. 3166 del 9/3/2012, per il profilo di collaboratore scolastico e con D.D.R. U.S.R. Sardegna n. 3170 del 9/3/2012 per il profilo di assistente tecnico;

ACCERTATO, altresì, per effetto dei suddetti controlli, che il sig. Canu Marco Antonio non risulta in possesso del titolo di accesso agli **elenchi** prioritari per l'a.s. 2011/12, prescritto dall'art. 1 punto 2 del D.M. n. 92 del 12/10/2011 e, precisamente, "(...) *aver conseguito, nell'a.s. 2010/11 o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali...*", avendo il medesimo assunto contratti di supplenza non sussumibili nelle fattispecie enunciate dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Provinciale ha rilevato, per quanto esposto ed in occasione della compilazione delle graduatorie permanenti di cui sopra, l'erronea inclusione dell'aspirante negli elenchi prioritari, tenendo conto che l'assenza di tale requisito di accesso determinava la conseguente non valutabilità del servizio ai fini giuridici per l'aggiornamento della posizione dell'interessato nelle citate **graduatorie per soli titoli** (approvate con D.D. 9690 e D.D. 9688 del 24/9/2012 per il profilo di collaboratore scolastico e, rispettivamente, di assistente tecnico); ciò per l'esigenza di graduare il personale ATA incluso in tali graduatorie, ai fini del sollecito completamento delle operazioni di avvio d'anno scolastico 2012/13, nel rispetto delle disposizioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

contenute nei richiamati bandi di concorso e per la valutazione dei titoli di servizio effettivamente posseduti dagli aspiranti medesimi;

RITENUTO, per quanto esposto, che si rende necessario procedere alla formalizzazione della **esclusione** del sig. Casu Marco Antonio dagli elenchi prioritari compilati ai sensi del D.M. n. 92 del 12/10/2011, giusto atto dell'USP di Sassari n. 16930 del 15/12/2011, per difetto del titolo di inclusione negli elenchi medesimi previsto dalla richiamata normativa, pur nella considerazione dell'esaurimento degli effetti dei predetti elenchi salva-precari, ma in quanto atto presupposto al mancato riconoscimento del servizio giuridico rivendicato dal Sig. Casu nelle vigenti graduatorie permanenti e nelle graduatorie di istituto di I fascia; considerata, peraltro, l'urgenza della escussione di queste ultime per l'assegnazione delle supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici;

DECRETA

Il sig. Casu Marco Antonio, nato a Sassari il 23/12/1975, è depennato dagli elenchi prioritari per mancanza del requisito del servizio, previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. n. 92/ 2011 sopraindicato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 165/2001.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Tortorella
